

Spett.le

Consob - Divisione strategie regolamentari

Via G. B. Martini, 3

00198 Roma

Inviato tramite SIPE

Oggetto: risposta alla consultazione sulle modifiche al Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia sul post-trading in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti in recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (*Shareholder rights directive 2*)

Formuliamo di seguito alcune osservazioni sui profili più sostanziali delle proposte contenute nel documento in consultazione che completa l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2017/828 (di seguito "direttiva o SHRDII") modificando il Provvedimento Consob – Banca d'Italia sul *post-trading* (di seguito "PU") e rinviando all'allegato tecnico per le altre osservazioni.

In primo luogo apprezziamo il tentativo di prevedere alcune soluzioni per ovviare ai problemi derivanti dall'introduzione, a livello di norma primaria, della soglia per l'identificazione degli azionisti; la scelta di introdurre la soglia appare eccentrica rispetto alla maggior parte dei paesi dell'Unione, tanto che, come emerge dallo stesso documento di consultazione secondo cui, a parte l'Olanda dove la soglia era prevista già prima del recepimento della SHRDII, solo Austria, Slovenia e Slovacchia si sono orientati per l'introduzione di tale soglia.

L'introduzione della soglia, motivata nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 49/2019, dalla necessità di garantire l'efficienza del mercato del controllo societario, ha determinato il sorgere alcune criticità; la prima concerne il fatto che una soglia così elevata (0,5% del capitale sociale) consente, nelle società a elevata capitalizzazione, l'identificazione di pochi soggetti vanificando così lo scopo dell'identificazione.

La seconda criticità riguarda il fatto che vi è la possibilità di eludere la soglia frazionando la partecipazione in più conti presso diversi intermediari; tale criticità, di cui si è avveduta la Commissione europea nell'esaminare la bozza di standard europei sull'identificazione degli azionisti così come predisposta dalle associazioni che rappresentano gli operatori dell'*industry*, non ha trovato una risoluzione nel decreto legislativo di recepimento la cui relazione precisa, tra l'altro, che non vi è la necessità di effettuare ricerche presso altri intermediari ai fini della verifica del superamento o meno della soglia.

La Consob, nel documento in consultazione, opportunamente propone alcune soluzioni di compromesso per tentare di risolvere le criticità sopra rappresentate.

Così la Consob propone un “*opt-in*” per gli azionisti che detengano partecipazioni inferiori alla soglia e vogliano comunque farsi identificare (art. 47-bis, comma 1) e l’obbligo per gli azionisti, che superino la soglia e detengano la partecipazione presso diversi intermediari (risultando così sotto soglia nei relativi conti), di comunicare detta circostanza non appena sia stata comunicata al pubblico una richiesta di identificazione (art. 47-bis, comma 4).

Riteniamo tuttavia che la soluzione di compromesso più efficace sia quella di sostituire l’“*opt-in*” con l’“*opt-out*” (comma 1 art. 47-bis del PU), prevedendo la facoltà degli azionisti di negare il consenso alla comunicazione dei propri dati identificativi quando la partecipazione detenuta sia inferiore alla soglia dello 0.5%. In assenza di tale diniego, gli intermediari saranno autorizzati a identificare anche gli azionisti sotto soglia.

La soluzione dell’ “*opt-out*” appare preferibile per le seguenti ragioni: i) consentirebbe di conoscere un numero più elevato di azionisti; ii) farebbe venir meno l’obbligo di comunicazione in caso di partecipazione frazionata (di cui al comma 4) qualora l’azionista non eserciti l’“*opt-out*”; iii) consentirebbe di semplificare gli oneri procedurali a carico degli intermediari dal momento che un meccanismo simile era già previsto dal Tuf previgente (art. 83-duodecies vecchio testo).

Inoltre l’“*opt-out*” consentirebbe in ogni caso il diritto all’anonimato per quei soggetti che non volessero essere identificati, così salvaguardando quelle esigenze di contendibilità del mercato societario prefigurate dal MEF all’atto del recepimento della direttiva.

La consultazione non affronta invece la questione – centrale - dei costi dell’identificazione, attualmente disciplinata dal Regolamento Emittenti che rimette i criteri di ripartizione allo statuto dell’emittente (art. 133-bis). Crediamo che l’occasione della presente consultazione andrebbe sfruttata per modificare la disposizione citata nella parte in cui disciplina la ripartizione dei costi quando l’identificazione è richiesta dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale e comunque prima dell’assemblea annuale e non sia stata effettuata alcuna richiesta di identificazione, la società sostiene per intero i costi (art. 133-bis, comma 2). Infatti, essendo l’identificazione non più una facoltà riconosciuta ai soci in virtù di una scelta statutaria dell’emittente ma un diritto attribuito *ex-lege* sembra opportuno che, nel caso indicato, i costi siano ripartiti in modo uguale tra la società e i soci.

Nelle more delle modifiche al Regolamento Emittenti occorre anche considerare che la disposizione che stabilisce che se lo statuto non prevede alcunché, la società sostiene per intero i costi (art. 133-bis, comma 3) era stata introdotta in relazione alla facoltatività dell’identificazione degli azionisti, che doveva appunto essere prevista nello statuto. Mantenere inalterata la disposizione vigente in presenza di un diverso regime che attribuisce il diritto di identificazione (alla società e agli azionisti di minoranza) penalizzerebbe le società che per la maggior parte non hanno inserito in statuto la clausola sull’identificazione degli azionisti e la ripartizione dei costi (sotto la vigenza della precedente disposizione contenuta all’art. 83-duodecies Tuf); pertanto occorrerebbe evitare che, in pendenza delle opportune modifiche statutarie, la società sostenesse i costi delle richieste eventualmente attivate dai soci di minoranza legittimati. Potrebbe quindi essere definito un congruo regime transitorio per consentire alle società di adeguare gli statuti.

Appreziamo e condividiamo l'interpretazione fornita nel documento in consultazione secondo cui la conferma di registrazione e conteggio dei voti non è necessaria se, come nel nostro ordinamento, l'azionista è già in possesso delle informazioni sulla registrazione e sul conteggio dei voti contenute in allegato al verbale assembleare pubblicato sul sito internet dell'emittente, secondo quanto previsto dall'art. 85 Regolamento Emittenti e dall'allegato 3E. Questa interpretazione, oltre a essere conforme alla direttiva, dimostra che il nostro ordinamento garantisce già da tempo piena trasparenza con riguardo alle votazioni assembleari.

Quanto all'estensione dell'obbligo di conferma di ricezione dei voti in caso di voto elettronico esercitato su piattaforme offerte dallo stesso emittente o da altri operatori ipotizzata nel documento in consultazione¹ ci preme soltanto sottolineare che dovrebbe essere chiarito che per voto elettronico si intende il voto così previsto da una disposizione statutaria dell'emittente ex art. 2370, comma 4 c.c. e che l'obbligo di conferma di ricezione del voto incombe sull'emittente solo nel caso in cui la piattaforma di votazione sia messa a disposizione dallo stesso emittente.

Una considerazione finale riguarda l'assenza, nel documento di consultazione, di un regime transitorio; da un lato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 è entrato in vigore il 3 settembre scorso, dall'altro il d.lgs. n. 49/2019 prevede che "le precedenti disposizioni di attuazione, emanate ai sensi delle disposizioni sostituite o abrogate con la trasposizione della Direttiva, saranno abrogate dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni nelle corrispondenti materie. Fino a tale data esse continuano ad essere applicate" (art. 7, comma 3). Dovrebbe essere chiarito quali delle disposizioni contenute nel PU sono entrate in vigore il 3 settembre scorso. Quanto invece a quelle relative all'identificazione degli azionisti contenute all'art. 47-bis dovrebbero entrare in vigore dopo un adeguato regime transitorio che consenta alle società di modificare gli statuti per definirne i relativi costi e agli intermediari di porre in essere le procedure necessarie.

Nel rinviare all'allegato per alcune osservazioni più tecniche, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Roma, 1 ottobre 2020

¹ P. 15 del documento in consultazione.

Allegato

Proposte Consob	Proposte Assonime	Commento
<p>Art. 41 <i>(Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario)</i></p> <p>Omissis</p> <p>2-bis. Nella comunicazione richiesta per l'intervento e per l'esercizio del voto nelle assemblee dei soci, le informazioni di cui al comma 2 corrispondenti a quelle indicate nelle rubriche A e B della Tabella 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 sono fornite con le modalità ivi previste. Nel caso in cui l'emittente abbia fornito le informazioni relative all'ordine del giorno nella comunicazione prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, lettera a), e se lo statuto consente l'espressione del voto in via elettronica ai sensi dell'articolo 2370, comma quarto, del codice civile, la comunicazione richiesta per l'intervento e per l'esercizio del voto in assemblea contiene anche le informazioni indicate nella rubrica C della Tabella 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212, ove fornite dal soggetto legittimato. In tal caso, gli intermediari e l'emittente garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di conservazione e riservatezza dei dati previste</p>		<p>Potrebbe essere chiarito, nel documento di esito delle consultazioni, che la previsione contenuta al comma 2-bis si applica solo quanto il voto elettronico, previsto dallo statuto, viene effettivamente utilizzato nella singola assemblea; questo in quanto spesso le clausole statutarie prevedono la facoltà di voto elettronico demandando al CDA, in relazione a singole assemblee, la scelta se effettivamente utilizzarlo indicandolo nell'avviso di convocazione.</p>

dall'articolo 143-ter del Regolamento Emittenti.		

Proposte Consob	Proposte Assonime	Commento
<p>Art. 47-bis (<i>Richiesta di identificazione e segnalazione dei dati identificativi degli azionisti</i>)</p> <p>1. Ai fini dell'esercizio del diritto previsto dall'articolo 83-<i>duodecies</i>, commi 1 e 5, del TUF, l'emittente azioni o il soggetto terzo da esso designato invia agli intermediari, tramite il depositario centrale, la richiesta di identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta contiene le informazioni previste nella Tabella 1 del Regolamento di esecuzione 2018/1212 e l'espressa indicazione del diritto che si intende esercitare.</p> <p>2. I depositari centrali e gli intermediari che ricevono la richiesta di cui al comma 1 la trasmettono all'intermediario successivo nella catena di detenzione fino all'ultimo intermediario nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.</p> <p>3. L'ultimo intermediario che riceve la richiesta di cui al comma 1 fornisce i dati indicati nella Tabella 2 del</p>	<p>Art. 47-bis (<i>Richiesta di identificazione e segnalazione dei dati identificativi degli azionisti</i>)</p> <p>Omissis..</p> <p>3. I titolari di azioni in misura inferiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto hanno la facoltà di negare, all'atto dell'apertura del conto o in corso di rapporto, il</p>	<p>Riteniamo che la soluzione di compromesso più efficace sia quella di prevedere l'<i>opt-out</i> in luogo dell'<i>opt-in</i> proposto nel documento in consultazione (comma 1 art. 47-bis del PU) per le seguenti ragioni: i) consentirebbe di conoscere un numero più elevato di azionisti; ii) farebbe venir meno l'obbligo di comunicazione in caso di partecipazione frazionata qualora l'azionista non eserciti l'<i>opt-out</i>; iii) consentirebbe di semplificare gli oneri procedurali a carico degli intermediari dal momento che un meccanismo simile era già previsto dal Tuf previgente (art. 83-<i>duodecies</i> vecchio testo).</p> <p>Un'ulteriore criticità posta dall'introduzione della soglia riguarda il calcolo delle partecipazioni detenute da un gestore per conto di diversi fondi e delle partecipazioni facenti capo allo stesso gruppo; anche al fine di evitare un disallineamento rispetto alla disciplina delle partecipazioni rilevanti tali casi dovrebbero essere disciplinati secondo i medesimi principi.</p>

<p>Regolamento di esecuzione 2018/1212 con esclusivo riferimento ai titolari dei conti sui quali risultino registrate, in conformità alle proprie scritture contabili, azioni in misura superiore al numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla Tabella 1, sezione A, punto 7. E' fatta salva la possibilità per i titolari delle azioni di consentire espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi anche nel caso in cui sui propri conti risultino registrate azioni in misura inferiore al predetto numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta.</p> <p>4. A seguito della diffusione del comunicato previsto dall'art. 83-<i>duodecies</i>, comma 4, del TUF, l'azionista che sia titolare di più conti tenuti da diversi intermediari, presso nessuno dei quali risultino registrate azioni in misura superiore al numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta di cui al comma 1 ma rappresentative complessivamente di una quota superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, informa senza indugio di tale circostanza gli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. Gli intermediari che ricevono tale informazione da parte dell'azionista forniscono i dati indicati al comma 3.</p>	<p>consenso alla comunicazione dei dati identificativi.</p> <p>3-bis. L'ultimo intermediario che riceve la richiesta di cui al comma 1 fornisce i dati indicati nella Tabella 2 del Regolamento di esecuzione 2018/1212 esclusi con esclusivo riferimento ai titolari dei conti sui quali risultino registrate, in conformità alle proprie scritture contabili, azioni in misura inferiore superiore al predetto numero assoluto indicato dall'emittente e che abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi. E' fatta salva la possibilità per i titolari delle</p> <p>azioni di consentire espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi anche nel caso in cui sui propri conti risultino registrate azioni in misura inferiore al predetto numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta.</p> <p>4. A seguito della diffusione del comunicato previsto dall'art. 83-<i>duodecies</i>, comma 4, del TUF, l'azionista che sia titolare di più conti tenuti da diversi intermediari, presso nessuno</p>	<p>Quanto ai flussi informativi di ritorno della <i>shareholder identification</i>, laddove il documento di consultazione prevede che sia l'intermediario partecipante, in linea di continuità con quanto già prevedeva il PU, o l'ultimo intermediario a inviare detti flussi, ci poniamo una questione di compatibilità con i <i>draft</i> standard europei sulla <i>shareholder identification</i> che sembra prevedano l'invio dei dati identificativi a carico di ogni intermediario nella catena direttamente all'emittente (standard 3.1) e a carico del <i>First Intermediary</i> (standard 3.5) che, stando alla definizione della direttiva, non sembra letteralmente includere anche l'intermediario partecipante, invece prefigurato all'art. 47-bis.</p> <p>Il ripristino della facoltà di cui all'art. 48, comma 3 di chiedere al depositario centrale i saldi dei conti degli intermediari consentirebbe di avere la quadratura dei dati ricevuti da ogni intermediario lungo la catena.</p> <p>La formulazione proposta al comma 4 dell'art. 47-bis sembra imporre all'azionista un obbligo di segnalazione agli intermediari su cui detiene altre azioni nel solo caso <u>in cui</u></p>
--	---	---

<p>5. L'intermediario partecipante al depositario centrale segnala all'emittente i dati di cui al comma 3 in conformità alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrate le azioni indicate nella richiesta. Si applicano i termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.</p> <p>6. In deroga a quanto previsto dal comma 4 e se l'emittente lo richiede, l'ultimo intermediario che riceve la richiesta di cui al comma 1 trasmette direttamente all'emittente o al soggetto terzo da questo indicato i dati indicati al comma 3, inviandoli all'indirizzo del destinatario della risposta indicato nella richiesta ai sensi del comma 1.</p> <p>7. Gli intermediari e gli emittenti conservano le segnalazioni da questi inviate o ricevute ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo per un periodo di almeno cinque anni, fermi restando gli obblighi previsti da altre disposizioni di legge applicabili.</p>	<p>alcuno dei quali risultino registrate azioni in misura superiore al numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta di cui al comma 1 ma complessivamente di una quota superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, informa senza indugio di tale circostanza gli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. Gli intermediari che ricevono tale informazione da parte dell'azionista forniscono i dati indicati al comma 3.</p>	<p><u>in nessuno dei conti</u> possegga una partecipazione superiore allo 0,5%; la proposta determina, quindi, una situazione anomala nel caso in cui l'azionista abbia più conti titoli e solo in alcuni di questi si trovino partecipazioni superiori alla soglia dello 0,5%: in quel caso, infatti, l'azionista non sarebbe tenuto a comunicare agli altri intermediari presso cui ha propri conti (quelli presso i quali ha in deposito una partecipazione "sopra-soglia") la sussistenza delle posizioni "sotto-soglia" presso altri intermediari (il caso sarebbe quello in cui l'azionista X ha una partecipazione dello 0,6% presso la banca A e una partecipazione dello 0,4% presso la banca B; con la formulazione proposta nel documento in consultazione sembrerebbe che l'azionista non è tenuto a comunicare alcunché (cfr. "presso nessuno dei quali risultino registrate azioni in misura superiore al numero assoluto indicato dall'emittente") e che solo la banca A comunica i dati dell'azionista all'emittente, che resta all'oscuro delle azioni depositate presso la banca B.</p>
---	---	---

Proposte Consob	Proposte Assonime	Commento

<p>Art. 48 (<i>Identificazione dei titolari di strumenti finanziari</i>)</p> <p>Omissis..</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 e dall'articolo 83-duodecies del TUF, gli emittenti possono effettuare l'identificazione dei titolari degli strumenti finanziari ivi menzionati anche richiedendo:</p> <p>a) ad un depositario centrale, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero di strumenti finanziari registrati nei predetti conti;</p> <p>b) agli intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti.</p> <p>I dati identificativi dei titolari delle obbligazioni sono segnalati all'emittente secondo le modalità e i termini indicati all'articolo 47-bis, commi 4 e 5.</p>	<p>Art. 48 (<i>Identificazione dei titolari di strumenti finanziari</i>)</p> <p>Omissis</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 e dall'articolo 83-duodecies del TUF, gli emittenti possono effettuare l'identificazione dei titolari degli strumenti finanziari ivi menzionati anche richiedendo:</p> <p>a) ad un depositario centrale, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero di strumenti finanziari registrati nei predetti conti.</p> <p>b) agli intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti.</p>	<p>Abbiamo ripristinato la facoltà, abrogata nel documento di consultazione, per gli emittenti di identificare tramite il CSD i saldi (degli intermediari) nei quali sono registrati gli strumenti emessi (art. 48, comma 3, lett. a) in quanto tale facoltà è apparsa utile agli emittenti per i quali la conoscenza dei saldi degli intermediari nei quali sono registrati gli strumenti riveste utilità in occasione dell'esercizio delle corporate actions (<i>shareholder identification</i> inclusa) in quanto la quadratura effettuata dal depositario centrale consente di avere certezza dei dati. Tra l'altro la norma vigente, che fa riferimento agli "strumenti finanziari", potrebbe consentire alle società che emettono azioni di risparmio² di identificare i propri azionisti, atteso che l'identificazione prevista dalla direttiva è invece limitata ai soli azionisti con diritto di voto.</p>
--	--	--

² Sull'applicabilità alle azioni di risparmio della norma sull'identificazione degli azionisti prevista dall'art. 83-duodecies Tuf previgente, si veda M. Gargantini, *Identificazione dell'azionista e legittimazione all'esercizio del voto nelle s.p.a. quotate*, Giappichelli, p. 68.

--	--	--

Proposte Consob Art. 44 (Maggiorazione del voto)	Proposte Assonime Art. 44 (Maggiorazione del voto)	Commento
Omissis	Omissis	La modifica proposta da Consob prevede un obbligo per gli intermediari di segnalare agli emittenti, decorso il periodo di detenzione indicato nello statuto, i nominativi dei soggetti per i quali non è stata totalmente revocata la comunicazione di iscrizione di cui al comma 2.
3. Ove lo statuto preveda una successiva attestazione della legittimazione ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, Decorso il periodo continuativo indicato ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 1, del TUF, il soggetto iscritto nell'elenco chiede all'ultimo intermediario l'intermediario partecipante, senza indugio, segnala all'emittente i soggetti per i quali la comunicazione inviata ai sensi del comma 2 non sia stata totalmente revocata di effettuare una seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche della comunicazione di cui al comma 2.	3. Decorso il periodo continuativo indicato ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 1, del TUF, il soggetto iscritto nell'elenco chiede all'ultimo intermediario l'intermediario partecipante, senza indugio, segnala all'emittente i soggetti per i quali la comunicazione inviata ai sensi del comma 2 non sia stata totalmente revocata di effettuare una seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche della comunicazione di cui al comma 2.	La segnalazione è automatica ed ha efficacia meramente dichiarativa; la sua funzione è quella di confermare i nominativi dei soggetti che hanno maturato la maggiorazione, nominativi che sono già noti all'emittente in virtù delle comunicazioni dell'intermediario in merito al trasferimento totale o parziale delle azioni o alla rinuncia, totale o parziale, all'iscrizione nell'elenco (comma 6).
		Se da un lato, la segnalazione può essere uno strumento utile per gli emittenti, dall'altro c'è il rischio che l'eventuale ritardo (o l'omissione della segnalazione) diventi fonte di incertezza per l'emittente e crei dubbi in merito al numero di voti maggiorati effettivamente attribuibili.

		<p>Sarebbe allora opportuno chiarire quali sono gli effetti di un eventuale ritardo o di una omissione della segnalazione sull'attribuzione della maggiorazione da parte dell'emittente.</p> <p>Vista l'incertezza degli effetti della segnalazione potrebbe essere valutata la possibilità di eliminarla considerando che quegli emittenti che, non avendo previsto in statuto la seconda comunicazione, hanno sempre attribuito automaticamente la maggiorazione al decorrere del termine di detenzione sulla base delle eventuali comunicazioni di revoca ricevute dagli intermediari ai sensi del comma 6 e senza l'intervento di una successiva segnalazione di conferma.</p>
--	--	--

	Proposte Assonime	Commento
	<p><i>Art. 133-bis Regolamento Emittenti (Ripartizione dei costi)</i></p>	<p>La consultazione non affronta la questione dei costi dell'identificazione, attualmente disciplinata dal Regolamento Emittenti che</p>

	<p>1. Lo statuto delle società italiane con azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea e gli statuti delle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione e nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea che abbiano previsto l'identificazione degli azionisti ex art. qualora preveda la facoltà indicata nell'articolo 83- duodecies, comma 51, del Testo unico, disciplina i criteri di ripartizione dei costi fra i soci e la società nel caso in cui la richiesta sia effettuata dai soci ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, fermo quanto previsto dal seguente comma 2.</p> <p>2. Qualora l'identificazione degli azionisti la facoltà prevista dall'articolo 83- duodecies, comma 3, del Testo unico, venga esercitata dai soci tra la fine dell'esercizio sociale sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione ai sensi dell'articolo 83-duodecies del Testo unico, i costi sono ripartiti in ugual misura tra</p>	<p>rimette i criteri di ripartizione allo statuto dell'emittente (art. 133-bis).</p> <p>In primo luogo al comma 1 abbiamo allineato l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione al nuovo art. 83-duodecies Tuf.</p> <p>Al comma 2 abbiamo modificato la disposizione nella parte in cui prevede che qualora la facoltà di identificazione sia esercitata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea annuale e non sia stata effettuata alcuna richiesta di identificazione, la società sostiene per intero i costi; la previsione potrebbe essere rimodulata per definire più chiaramente la tempistica entro la quale i costi sono ripartiti in caso di identificazione promossa dai</p>
--	--	---

	<p>soci e società la società sostiene per intero i costi della comunicazione dei dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>3. Qualora lo statuto delle società indicate nel comma 1 non disciplini i criteri di ripartizione dei costi relativi all'ipotesi prevista nell'art. 83-duodecies, comma 3, del Testo unico, tali oneri sono interamente a carico della società.</p>	<p>soci legittimati (tra la fine dell'esercizio sociale, prima dell'assemblea annuale e qualora non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta). Inoltre essendo l'identificazione non più una facoltà prevista dallo statuto ma un diritto <i>ex-lege</i> sembra opportuno che i costi siano ripartiti in ugual misura tra la società e i soci.</p> <p>Nelle more delle modifiche al Regolamento Emittenti occorre considerare che la previsione del comma 3, che stabilisce che se lo statuto non prevede alcunché, la società sostiene per intero i costi, penalizzerebbe le società che per la maggior parte non hanno inserito in statuto (sotto la vigenza della precedente disposizione contenuta all'art 83-duodecies Tuf) la clausola sull'identificazione degli azionisti e la ripartizione dei costi; pertanto occorrerebbe evitare che, in pendenza delle modifiche statutarie, la società sostenesse i costi delle richieste eventualmente attivate dai soci di minoranza legittimati. Potrebbe quindi essere definito un congruo regime transitorio per consentire alle società di adeguare gli statuti.</p>
--	---	--